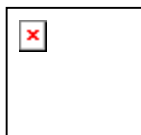


DECRETO 4 maggio 2004 n.58



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Ratifica Decreto 4 febbraio 2004 n.14 "Modifiche alla Legge 20 settembre 1985 n.108 (Norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche)"**

*Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 4 maggio 2004, il Decreto Reggenziale 4 febbraio 2004 n.14 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:*

**Modifiche alla Legge 20 settembre 1985 n.108 "Norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la regolamentazione delle caratteristiche tecniche"**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art.19 della Legge 20 settembre 1985 n. 108;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 2 febbraio 2004 n.25;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Art.1

L'art.5 della Legge n.108 del 20 settembre 1985 è così sostituito:

"Art.5

I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore

ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza."

## Art.2

L'ultimo comma dell'articolo 6 della Legge n.108 del 20 settembre 1985 così come modificata dall'art.2 del decreto reggenziale 10 Aprile 1995 n.46 è abrogato.

## Art.3

L'art.15 della Legge n.108 del 20 settembre 1985 è così sostituito:

### "Art. 15

#### Dimensioni massime dei veicoli

Tutti i veicoli per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, non possono superare le seguenti dimensioni:

1) lunghezza massima:

veicolo a motore diverso da un autobus :12,00 m

rimorchio: 12,00 m

autoarticolato. 15,50 m ovvero :16.50 m

(a condizione che l'avanzamento massimo del perno ralla rispetto al filo carrozzeria posteriore del semirimorchio sia contenuto entro i 12,00 m e che l'avanzamento del perno della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio sia contenuto entro i 2,04 m affinché l'autoarticolato possa raggiungere la lunghezza massima di 16,50 m. E' demandato al conducente l'obbligo di verificare la rispondenza delle superiori condizioni tecniche)

autotreno: 18,75 m

autosnodato: 18.75 m

autobus a 2 assi: 13,50 m

autobus aventi più di 2 assi: 15,00 m

autobus + rimorchio: 18,75 m

Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali ad esempio portasci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista sopra.

Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m (fascia di ingombro)

2) larghezza massima, esclusi i retrovisori, di metri 2,55 aumentati a metri 2,60 per i veicoli adibiti al trasporto di merci in regime di temperatura controllata e rispondenti alle prescrizioni tecniche internazionali per le suddette categorie di veicoli (norme A.T.P.).

3) Altezza massima di metri 4,00 che può raggiungere i metri 4,30 negli autobus, e negli autosnodati, autoarticolati e autotreni, adibiti al trasporto di persone,; fanno eccezione le caravans che devono avere la carrozzeria con le seguenti dimensioni massime:

1. lunghezza di metri 6,50 se ad un asse; metri 8 se a due assi;
2. larghezza di metri 2,30
3. altezza da terra non superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata."

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2004/1703 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*(Paolo Bollini - Marino Riccardi)*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*(L  
or  
is  
Fr  
an  
ci  
ni)*